

Comune di Valdaone

PROVINCIA DI TRENTO

REGOLAMENTO COMUNALE PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI E BENEFICI ECONOMICI.

Approvato con deliberazione con delibera del Consiglio Comunale n. 65 del 21.12.2021 e
modificato con delibere del Consiglio Comunale n. 28 del 27.07.2022, n. 32 del 31.07.2023 e n.
13 del 18.03.2025.

CAPO I° FINALITA'

Art. 1

1. Con il presente regolamento il Comune di Valdaone nell'esercizio dei suoi poteri di autonomia, determina le forme di garanzia stabilite per la concessione di finanziamenti e benefici economici ad enti pubblici e soggetti privati, in relazione a quanto previsto dall'art. 12 della Legge 07.08.1990 n. 241, assicurando la massima trasparenza all'azione amministrativa ed il conseguimento delle utilità sociali alle quali saranno finalizzate le risorse pubbliche impiegate, fermi restando i principi fissati dalla Costituzione dell'economicità, ragionevolezza e imparzialità.

Art. 2

1. L'osservanza delle procedure, dei criteri e delle modalità stabilite dal presente regolamento costituisce condizione necessaria per la legittimità degli atti con i quali vengono disposte le concessioni di finanziamenti e benefici economici da parte del Comune Valdaone.
2. L'effettiva osservanza dei criteri e delle modalità suddette deve risultare dai singoli provvedimenti, con esplicito richiamo alle norme a cui gli stessi si riferiscono.

CAPO II° PROCEDURE

Art. 3

1. Il Consiglio Comunale, in sede di approvazione del Bilancio di Previsione, determina, in via generale, l'entità degli interventi contributivi.
2. Fatte salve le singole specificità per le tipologie di interventi individuate nei capi seguenti, gli interventi contributivi del Comune sono finalizzati:
a) a concorrere alle spese correnti di funzionamento e organizzazione di enti e associazioni che persegono finalità riconosciute di pubblico interesse locale (contributo ordinario),
b) a contribuire alle spese straordinarie necessarie per la realizzazione di opere o di iniziative, per l'acquisto di beni strumentali, per manifestazioni e attività circoscritte nel tempo, per l'erogazione di servizi o per il raggiungimento di obiettivi specifici, riconosciuti di pubblico interesse locale (contributo straordinario),
c) ad adottare iniziative a favore di imprese, con sede legale e/o operanti con almeno un'unità operativa nel territorio comunale, rivolte a sostenere lo sviluppo locale e ad incentivare investimenti per migliorare la qualità delle imprese e dei luoghi di lavoro in un'ottica di positiva ricaduta socio-economica a favore delle comunità di Valdaone,
d) ad adottare iniziative a favore della popolazione residente in casi di eventi straordinari ed eccezionali.

Art. 4

1. Le opere e gli impianti finanziati dal Comune (ai sensi dell'art. 3 comma 2 lettera b) devono essere di proprietà comunale, ad esclusione degli edifici di culto.
2. Il Comune può contribuire alle spese per interventi su edifici di proprietà di Enti non economici, privi di finalità di lucro, che siano destinati per loro natura ad attività riconosciute di pubblico interesse. Al fine di garantire l'esclusivo pubblico interesse generale perseguito con la concessione del contributo, la Giunta Comunale può subordinare l'erogazione dello stesso alla sottoscrizione di una convenzione, nella quale vengano garantiti gli usi pubblici

previsti, e venga riconosciuta all'autorità comunale un potere di intervento in caso di contrasto fra associazioni richiedenti e proprietà.

Art. 5

1. Qualsiasi provvidenza di natura economica deve essere preceduta da apposita domanda in regola con l'imposta di bollo (ai sensi di legge le ONLUS sono esenti da bollo), fatto salvo per le iniziative di cui all'art. 3 comma 2 lett. c) e d) per le quali sarà la Giunta Comunale ad adottare le più idonee modalità di gestione.
2. Per ottenere i contributi di cui all'art. 3 comma 2 lett. a) i richiedenti dovranno presentare in allegato alla domanda una relazione sull'attività che si prevede di svolgere nell'anno corredata dal bilancio preventivo e dal rendiconto della gestione precedente. Il comune potrà chiedere copia dei documenti giustificativi delle spese inserite nel rendiconto.
3. Per ottenere i contributi di cui all'art. 3 comma 2 lett. b) i richiedenti dovranno presentare in allegato alla domanda:
 - a) per il finanziamento di iniziative o manifestazioni e per l'acquisto di beni strumentali, deve essere presentata una relazione illustrativa con il piano finanziario indicante le spese e le entrate previste;
 - b) per ottenere il finanziamento in concorso delle spese per la realizzazione/manutenzione di opere di pubblica utilità alla domanda deve essere allegato il progetto completo della parte cartografica, contabile e se necessaria, normativa e il piano di finanziamento della spesa indicante altri contributi pubblici, altre entrate vincolate e le entrate proprie del richiedente a ciò destinate. Il progetto deve essere munito di tutte le autorizzazioni licenze, concessioni e nulla osta previste dalle vigenti leggi. Al progetto deve essere allegata anche una relazione tecnica che illustri la necessità ed indispensabilità dell'intervento proposto. Alla pratica deve essere allegata anche copia della domanda di contributo sulle leggi di settore e la determinazione definitiva dell'Ufficio o autorità preposta. In sostituzione deve essere allegata una dichiarazione a responsabilità del richiedente da cui risulti che le opere per la loro natura o importo non sono ammesse a finanziamento pubblico. Qualora i lavori debbano venir realizzati su beni o sul territorio di proprietà del Comune il sindaco al solo fine dell'istruttoria della pratica può autorizzare il proponente a richiedere in nome e per conto del comune i permessi di legge. Ciò non comporta l'obbligo da parte del Comune a contribuire alla realizzazione dell'opera. I lavori possono essere effettuati solo dopo che la Giunta comunale abbia deliberato l'accoglimento della domanda e l'impegno della relativa spesa.
4. Il contributo liquidato dal Comune sommato ad altri contributi pubblici e ad entrate a ciò vincolate non può mai superare la spesa sostenuta come risulterà dalla contabilità finale.
5. Per tutti gli interventi contributivi di cui al presente regolamento, alla domanda devono essere allegate anche la seguente documentazione:
 - a) dichiarazione di utilizzo del contributo come da schema predisposto (allegato A), la quale include anche la dichiarazione che il soggetto richiedente non fa parte dell'articolazione politico – organizzativa di nessun partito, in relazione all'art. 7 della L. 02.05.1974 n. 195 e all'art. 4 della L. 18.11.1981 N. 659.
 - b) dichiarazione ai fini dell'applicazione sul contributo della ritenuta d'acconto del 4 % prevista dall'art. 28, terzo comma, del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 (allegato B).
 - c) dell'articolazione politico – organizzativa di nessun partito, in relazione all'art. 7 della L. 02.05.1974 n. 195 e all'art. 4 della L. 18.11.1981 N. 659.
 - d) dichiarazione ai fini dell'applicazione sul contributo della ritenuta d'acconto del 4 % prevista dall'art. 28, terzo comma, del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 (allegato B).

Art. 5 - bis

Il Comune di Valdaone si riserva inoltre la facoltà di stipulare convenzioni o aderire ad accordi di programma con altri enti e istituzioni pubbliche e/o private finalizzati al perseguimento di un interesse pubblico coerente con le finalità previste dallo statuto comunale.

Art. 6

1. Le domande per l'ottenimento di contributi di cui all'art. 3 comma 2 lettera a) (contributi ordinari) devono essere presentate entro il 31 marzo di ogni anno, ameno che non siano necessari tempi diversi per presentare la documentazione prescritta.
2. Le domande per l'ottenimento di contributi di cui all'art. 3 comma 2 lettera b) (contributi straordinari) devono essere presentate entro il 31 ottobre di ciascun anno o comunque in tempo sufficientemente utile per consentire alla Giunta di assumere la relativa deliberazione di concessione.
3. I termini di carattere ordinatorio fissati per la presentazione delle domande servono per consentire alla Giunta Comunale la programmazione degli interventi. Possono venire prese in considerazione anche domande pervenute fuori termine, ma in tempo utile per l'istruttoria delle relative deliberazioni.

Art. 7

1. Per le varie attività elencate nel presente regolamento la Giunta Comunale può erogare contributi ordinari fine a € 500,00,= sempre che il soggetto sia in possesso dei requisiti richiesti - derogando alla richiesta della documentazione di cui all'art. 5 del presente Regolamento, previa la semplice domanda con le dichiarazioni di utilizzo del contributo (allegato A) e dichiarazione ai fini dell'applicazione sul contributo della la ritenuta d'acconto del 4 % prevista dall'art. 28, terzo comma, del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 (allegato B).

Art. 8

1. La Giunta per motivi di carattere sociale, culturale e ricreativo può erogare alle associazioni, alle Parrocchie, alla Scuola Materna del Comune di Valdaone, contributi sotto forma di erogazioni di illuminazione, riscaldamento, delle quali verrà preso atto con apposite deliberazioni della Giunta Comunale in sede di riparto delle spese delle case comunali.

CAPO III^o SETTORE DI INTERVENTO

Art. 9

1. I settori di intervento per i quali l'amministrazione Comunale può concedere contributi sono di norma i seguenti:
 - CULTURALE ED EDUCATIVO
 - SPORTIVO E RICREATIVO
 - SOCIALE
 - SVILUPPO TURISTICO ED ECONOMICO
 - CULTO PUBBLICO
 - VOLONTARIATO PER LA PROTEZIONE CIVILE (es: Corpo Vigili del Fuoco, ecc)

- TUTELA DEI VALORI AMBIENTALI
 - ALTRI CONTRIBUTI
2. Per ciascuno settore d'intervento sono individuate le attività e le iniziative che generalmente lo caratterizzano, con ciò non escludendo quelle che per la loro finalità sono ad esso riconducibili.

CAPO VI° SOGGETTI AMMESSI

Art. 10

1. La concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere può essere disposta dall'Amministrazione a favore di:
 - a) associazioni e comitati;
 - b) enti del Terzo Settore come delineati dalla L. n. 106/2016 e dall'art. 4 del D.Lgs. n. 117/2017;
 - c) società sportive senza fini di lucro;
 - d) fondazioni ed altre istituzioni o enti di carattere privato, tutti senza fine di lucro;
 - e) istituzioni scolastiche statali o paritarie, strutture per la prima infanzia dotate di autorizzazione;
 - f) associazioni di categoria di operatori economici o singole imprese limitatamente al perseguitamento delle finalità previste dal presente regolamento;
 - g) enti pubblici o istituzioni pubbliche, per le attività che essi esplicano a beneficio del Comune o per i casi previsti dal successivo 3° comma
 - h) la popolazione residente nel Comune di Valdaone per i casi previsti dall'art. 26.
2. Gli Enti pubblici e privati che operano in ambito solamente locale devono preventivamente depositare presso la segreteria comunale copia dell'atto costitutivo e dello statuto, dando altresì comunicazione in ordine alle variazioni eventualmente intervenute.
3. In casi particolari, adeguatamente motivati, l'attribuzione di interventi economici può essere disposta a favore di enti pubblici e privati, associazioni, comitati, per sostenere specifiche iniziative che hanno finalità di aiuto a solidarietà verso altre comunità italiane o straniere colpite da calamità od altri interventi eccezionali oppure per concorrere ad iniziative di interesse generale rispetto alle quali la partecipazione del Comune assume rilevanza sotto il profilo dei valori sociali, morali, culturali, economici che sono presenti nella comunità alla quale l'Ente preposto.
4. L'erogazione di interventi economici di cui al punto 1 lett. f) saranno individuati in appositi bandi di Giunta, in considerazione del fatto che tali contributi devono poter dipendere da una programmazione del Comune in ordine alle finalità indicate all'art. 3 comma 2 lett. c) attraverso la previa individuazione delle disponibilità finanziarie da mettere a disposizione. I bandi stabiliranno di volta in volta le iniziative, le modalità di erogazione e l'entità dei contributi concessi nonché la spesa massima ammissibile al contributo
5. I contributi non devono sovrapporsi a interventi che per legge sono riservati ad altri Enti.

CAPO V° CONDIZIONI GENERALI DI CONCESSIONE

Art. 11

1. Il Comune è obbligato verso i terzi a corrispondere provvidenze di natura economica solo dopo che sia divenuta esecutiva la specifica deliberazione della Giunta Comunale, che accoglie le domande, e l'ufficio di ragioneria abbia provveduto a registrare l'impegno contabile.
2. Gli eventuali stanziamenti di bilancio, anche se a specifica ed inequivocabile destinazione, pur se ufficialmente comunicati ai terzi, non costituiscono impegno per il Comune e non autorizzano ad attivare le iniziative previste.
3. Nei preventivi e nei rendiconti di manifestazioni, iniziative e progetti ai quali concorre il Comune non possono essere comprese le prestazioni assicurate alle iniziative suddette dall'apporto dei componenti dell'ente od associazioni organizzatore e da tutti coloro che, a qualsiasi titolo, volontariamente ad esse collaborano nonché oneri riferiti all'uso di materiale, attrezzature ed impianti dei quali il soggetto organizzatore già dispone o che saranno messi gratuitamente a disposizione dello stesso dal Comune o da altri enti pubblici o privati.

Art. 12

1. Le provvidenze di natura economica finalizzate a contribuire alle spese correnti, di funzionamento e organizzazione degli Enti vengono erogate dopo che la deliberazione della Giunta Comunale di concessione sia divenuta esecutiva. L'intervento contributivo non può superare il disavanzo del bilancio di previsione (risultante senza il contributo comunale), corredata dalle risultanze dell'esercizio precedente e scorporato dalle voci sia attive che passive relative a iniziative (acquisto/manutenzioni di beni e/o manifestazioni) specificatamente finanziate con contributi straordinari dell'amministrazione comunale.
2. I contributi per acquisto di beni strumentali, per attività specifiche e manifestazioni vengono di norma impegnati con la deliberazione di concessione e successivamente alla loro conclusione vengono liquidati dalla Giunta Comunale su presentazione di una relazione illustrativa sulla loro realizzazione e di un bilancio consuntivo delle stesse. Il contributo liquidato sommato alle entrate non può essere superiore alle spese.
3. I contributi per la realizzazione di opere vengono liquidati in acconti su presentazione di stati d'avanzamento, fino a raggiungere l'80% della spesa impegnata. Il saldo viene liquidato su presentazione dello stato finale e del certificato di regolare esecuzione dei lavori. Nel caso di esecuzione di lavori in economia diretta degli Enti e comitati richiedenti, con prestazione di manodopera volontaria e acquisto di provviste e piccoli cottimi fiduciari, la contabilità sarà costituita dalle fatture comprovanti le spese o altro documento ritenuto idoneo allo scopo.
4. Eventuali lavori aggiuntivi o suppletivi che si rendessero necessari in corso d'opera sono considerati a tutti gli effetti come una nuova iniziativa, per la quale va presentata regolare preventiva domanda completa di documentazione.
5. La richiesta di liquidazione dei contributi di cui ai punti 2 e 3 deve essere presentata entro 2 anni dalla data di concessione, salvo richiesta di proroga debitamente motivata. Trascorso tale termine l'amministrazione cancellerà l'impegno di spesa.

Art. 13

1. Il funzionario responsabile (come individuato dalla giunta comunale in sede di atto di indirizzo), è tenuto a verificare la regolarità della domanda e la completezza e veridicità e coerenza interna della documentazione, come richiesto dal presente regolamento. Per l'assolvimento dell'imposta di bollo il sunnominato, in qualità di responsabile dell'ufficio che

ha ricevuto la domanda, è tenuto agli obblighi e responsabilità di cui all'art. 19 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642.

2. Il funzionario responsabile predisponde la proposta di deliberazione e sottoscrive il parere di regolarità tecnica ai sensi dell'art. 185 del Codice degli Enti Locali (C.E.L.), approvato con L.R. 03.05.2018 n. 2 e ss.mm.

Art. 14

1. Il Comune Valdaone rimane comunque estraneo nei confronti di qualsiasi rapporto od obbligazione che si costituisca fra le persone private, enti pubblici o privati, associazioni o comitati e fra qualsiasi altro destinatario di interventi finanziari dallo stesso disposti e soggetti terzi per forniture di beni e prestazioni di servizi, collaborazioni professionali e qualsiasi altra prestazione.
2. Il Comune non assume, sotto nessun aspetto, responsabilità alcuna in merito all'organizzazione ed allo svolgimento di manifestazioni, iniziative e progetti ai quali ha accordato contributi finanziari, così come non assume responsabilità relativa alla gestione degli enti pubblici, privati ed associazioni che ricevono dal Comune contributi annuali, anche nell'ipotesi che degli organi amministrativi del soggetto beneficiario facciano parte rappresentanti nominati dal Comune stesso. Nessun rapporto od obbligazione dei terzi potrà essere fatta valere nei confronti del Comune il quale, verificandosi situazioni irregolari o che comunque necessitino di chiarimenti, può sospendere l'erogazione delle quote di contributi non corrisposte e, a seguito dell'esito degli accertamenti, deliberarne la revoca nei limiti predetti.
3. La concessione dell'intervento è vincolata all'impegno del soggetto beneficiario di utilizzarlo esclusivamente per le finalità per le quali è stato accordato.
Il Comune non sostiene in prima persona spese per conto dell'associazione, gruppo, comitato o ente che abbia chiesto un contributo per una, manifestazione. Sarà cura di quest'ultima, anche attraverso l'eventuale contributo concesso, provvedere ai pagamenti.

Art. 15

1. I soggetti di cui all'art. 10 comma 1, che ricevono contributi da parte del Comune per realizzare manifestazioni, iniziative e progetti sono tenuti a far risultare dagli atti e dai mezzi con i quali effettuano il pubblico annuncio e la promozione delle iniziative suddette che, le stesse, vengono realizzate con il concorso del Comune Valdaone.
2. Il patrocinio di manifestazioni, iniziative, progetti da parte del Comune dove essere richiesto dal soggetto organizzatore e concesso dall'Amministrazione comunale.
3. La concessione del patrocinio non comporta benefici finanziari od agevolazione a favore delle manifestazioni per le quali viene concesso. Per gli stessi deve essere richiesto l'intervento del Comune con le modalità stabilite dal presente regolamento.
4. Il patrocinio concesso dal Comune deve essere reso pubblicamente noto dal soggetto che l'ha ottenuto, attraverso i mezzi con i quali provvede alla promozione dell'iniziativa.

CAPO VI^o ATTIVITA' CULTURALI ED EDUCATIVE

Art. 16

1. Gli interventi del Comune per sostenere le attività e le iniziative culturali ed educative di enti pubblici e privati, associazioni e comitati, sono finalizzati principalmente:
 - a) a favore dei soggetti che svolgono attività di promozione culturale ed educative nell'ambito del territorio comunale o della conca di Pieve di Bono comprese le iniziative extrascolastiche a favore degli alunni della scuola d'Infanzia, Elementare e Media.
 - b) a favore dei soggetti che organizzano e sostengono l'effettuazione nel Comune di attività teatrali e musicali.
 - c) a favore di soggetti che organizzano nel territorio comunale convegni, mostre, esposizioni, rassegne aventi finalità culturali e sociali, concerti che costituiscono rilevante interesse per la comunità e concorrono alla sua valorizzazione.

Art. 17

1. La concessione dei contributi viene effettuata tenuto conto dell'effettiva rilevanza educativa e culturale sia dell'attività già svolta che di quella programmata e dell'interesse che essa riveste per la comunità locale, sia per benefici diretti che alla stessa apporta, che per il contributo qualificante con il quale concorre alla promozione della cultura.
2. Possono essere concessi anche contributi una tantum per concorrere parzialmente a spese straordinarie per acquisto di mezzi ed attrezzi in dotazione alle Associazioni, o in alternativa l'Amministrazione comunale può mettere a disposizione delle Associazioni beni ed attrezzi acquisiti direttamente dal Comune.

CAPO VII° ATTIVITA' SPORTIVO - RICREATIVE

Art. 18

1. Gli interventi del Comune per la promozione, il sostegno e lo sviluppo delle attività sportive sono finalizzate alla pratica dello sport dilettantistico, per la formazione educativa e sportiva dei giovani e utilizzando anche il fondo provinciale per le attività sportive.
2. In tal senso il Comune di Valdaone incentiva, attraverso l'erogazione di contributi, l'attivazione di servizi di tipo sportivo e ricreativo a favore delle famiglie, per valorizzare la funzione educativa di tali servizi, da parte di associazioni ed operatori economici, in modo che sia agevolata la fruizione di questi servizi da parte di più membri dello stesso nucleo familiare e al fine di favorire le famiglie numerose.
3. Il Comune interviene inoltre a sostegno di associazioni, gruppi ed altri organismi eventi natura associativa che curano la pratica da parte di persone residenti nel Comune Valdaone di attività sportive amatoriali e di attività fisico-motorie, ricreative e del tempo libero.
4. Il Comune può concedere contributi una-tantum alle società ed associazioni di cui al comma 2 per l'organizzazione di manifestazioni di particolare rilevanza che possono concorrere alla promozione dell'attività motoria, ricreativa, sportive, dell'utilizzo del tempo libero ed al prestigio della comunità.

CAPO VIII° ATTIVITA' SOCIALE

Art. 19

1. Il Comune quale ente esponenziale ed interprete delle esigenze della comunità locale, nella prospettiva di promuovere lo sviluppo dello stesso, può intervenire con contributi ed erogazioni in favore di istituzioni e associazioni locali, che, non aventi finalità di lucro, si prefiggono lo scopo sociale di intervenire in favore della persona umana nelle sue varie forme (es. volontariato sociale, patronati dipendenti – pensionati, associazioni di pensionati, dei portatori di handicap, ciechi, sordomuti e associazioni varie).
2. Qualora i contributi per finalità sociale rivestano natura di quota di iscrizione dell'Ente ad un'Associazione o Istituzione riconosciuta ed operante a livello generale (es. Associazione invalidi, sordomuti etc.) la liquidazione può avvenire prescindendo dall'inoltro della documentazione indicate nell'articolo 5, su semplice richiesta.
3. L'abbonamento a riviste culturali o di carattere sociale non rientra nella fattispecie del presente regolamento.

CAPO IX^o **SVILUPPO TURISTICO ED ECONOMICO**

Art. 20

1. Le funzioni del Comune Valdaone per promuovere e sostenere la valorizzazione dei settori turistici ed economici di maggiore rilevanza o tradizione, sono esercitate mediante interventi rivolti, in particolare:
 - a) al concorso per l'organizzazione di esposizioni, rassegne e simili manifestazioni, sia che si tengano sul territorio del Comune di Valdaone, sia al difuori di esso, quando accolgano una significativa partecipazione delle attività esercitate nel Comune.
 - b) al concorso per manifestazioni ad iniziative qualificanti per l'immagine della comunità, del suo patrimonio storico, delle produzioni tipiche locali, che abbiano per fine di incrementare i flussi turistici verso il territorio comunale.
 - c) a contributi per la realizzazione di opere ed interventi, manifestazioni e iniziative per favorire la promozione dell'agricoltura e del turismo.
 - d) a contributi annuali a favore di associazioni e di altri enti ed organismi volontariamente costituitisi al fine di valorizzare zone ed attività particolari esistenti nel territorio comunale.
2. Il concorso del Comune Valdaone, per la realizzazione delle iniziative ed attività di cui al precedente comma, può comprendere anche la concessione temporale di locali, spazi, impianti, attrezzature di proprietà comunale anche a titolo gratuito o di particolare favore.
3. Nel caso in cui il Comune reputasse opportuno un proprio intervento per promuovere lo sviluppo economico locale attraverso un sostegno finanziario alle imprese con sede legale e/o operanti con almeno un'unità operativa nel Comune di Valdaone, la Giunta Comunale potrà approvare un apposito bando con il quale definirà per ogni intervento ritenuto opportuno:
 - Finalità ed oggetto del bando,
 - Destinatari, requisiti di ammissibilità e tipologia di spese ammesse a finanziamento,
 - Stanziamento ed entità del contributo
 - Termini e modalità di presentazione delle domande di contributo,
 - Istruttoria per l'ammissione, l'assegnazione e l'erogazione del contributo,
 - Ispezioni, verifiche revoche e decadenza dai benefici.

4. I contributi di cui al comma 3 sono concessi in regime “de minimis” ai sensi dei Regolamenti UE nn. 1407/2013 e 1408/2013.

CAPO X° CULTO PUBBLICO

Art. 21

1. Ai sensi dell'art. 216 del Codice degli Enti Locali (C.E.L.), approvato con L.R. 03.05.2018 n. 2 e ss.mm., fatti salvi gli obblighi per titoli particolari, in caso di comprovata insufficienza di mezzi a ciò destinati, il Comune è tenuto ad assumere le spese per la manutenzione e conservazione degli edifici parrocchiali e curaziali attinenti al culto pubblico, ivi compresa la retribuzione del personale addetto.
2. Al fine di comprovare l'insufficienza di mezzi a ciò destinati, si rinvia al documento contabile e alla dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà a firma del parroco, secondo la modulistica concordata fra la Provincia Autonoma di Trento e la Curia Arcivescovile, e trasmessa ai comuni dal Dirigente del Servizio Enti Locali con nota prot. n. 3500/632—R del 28 gennaio 1992. Copia del documento e della formula dichiarativa è allegata al presente sub C).
3. Fatta salva la documentazione di cui ai commi precedenti, la Giunta contribuisce per l'intero importo che risulta mancante, purché esso sia destinato alla manutenzione prevista dal comma 1.

Art. 22

1. Gli interventi di manutenzione straordinaria devono essere programmati in tempo utile per consentire al Comune di reperire e stanziare a bilancio i necessari finanziamenti. Questi possono essere concessi solo come integrazione di provvidenze pubbliche previste da apposite leggi a carico della Provincia e di altri Enti.
2. Nel caso l'intervento venga realizzato senza provvidenze pubbliche previste da apposite leggi di settore, il contributo può coprire l'intera spesa sostenuta, risultante da documentazione certa.
3. La Giunta comunale può erogare contributi anche per l'acquisto di arredi e attrezzature attinenti al culto. Qualora questi possano venire usati fuori dagli edifici a ciò destinati, anche per altri usi, la Giunta può proporre la sottoscrizione di una convenzione, che consenta l'uso degli stessi anche da parte di terzi, per scopi analoghi.
4. L'acquisto dei beni può essere effettuato solo dopo che la Giunta Comunale abbia deliberato l'accoglimento della domanda e l'impegno della relativa spesa.

CAPO XI° VOLONTARIATO PER LA PROTEZIONE CIVILE

Art. 23

1. In applicazione del Regolamento per l'esecuzione della legge regionale 20 agosto 1954, n. 24 e s.m. in materia di servizi antincendi, approvato con D.P.G.P. 17 febbraio 1992, n. 1 -54/Leg. il Consiglio Comunale può determinare in sede di approvazione del bilancio del Comune, l'entità del contributo ordinario posto a carico del bilancio medesimo, da erogare ai Corpi

dei vigili del fuoco volontari di Bersone, Daone e Praso a pareggio del bilancio del Corpo. Il contributo ordinario è liquidato dal Responsabile del Servizio Finanziario con emissione del mandato di pagamento dopo che siano divenute esecutive le deliberazioni di approvazione del bilancio comunale e di approvazione del bilancio di previsione dei Corpi.

2. Eventuali contributi straordinari per il finanziamento dell'acquisto di attrezzature, arredamenti, equipaggiamenti ecc. sono determinati dal Consiglio Comunale in sede di approvazione del bilancio del Comune e sono iscritti nel bilancio dei Corpi in relazione anche alle dotazioni standard previste e finanziate dai piani provinciali di settore. I contributi straordinari sono liquidati su presentazione della documentazione di spesa da parte del comandante. L'ammontare dei contributi straordinari, sommati a quelli della Provincia con specifica destinazione non possono superare la spesa sostenuta per l'acquisto dei beni finanziati.

CAPO XII^o TUTELA DEI VALORI AMBIENTALI

Art. 24

1. Gli interventi a favore delle attività ed iniziative per la tutela dei valori ambientali esistenti nel territorio comunale, sono principalmente finalizzati:
 - a) al sostegno dell'attività di associazioni, comitati ed altri organismi o gruppi di volontari che operano in via continuativa per la protezione e valorizzazione della nature, e dell'ambiente;
 - b) alle iniziative per promuovere nei cittadini il rispetto e la salvaguardia dei valori naturali ed ambientali;
 - c) alle mostre ed esposizioni che hanno come fine la valorizzazione dei beni ambientali, la rappresentazione dei pericoli che minacciano la loro conservazione, le azioni ed iniziative utili per la loro protezione.
2. Gli interventi del Comune nei confronti dei soggetti e delle iniziative di cui al comma precedente sano regolati dalle norme di cui ai precedenti capi.
3. La Giunta Comunale può concedere contributi ai Consorzi di miglioramento fondiario e di bonifica per la realizzazione di opere di viabilità e di altre infrastrutture agricole e forestali. Se tali opere sono di esclusiva proprietà comunale, il contributo può arrivare alla totale copertura della spesa sostenuta.

CAPO XIII^o INTERVENTI STRAORDINARI E MANIFESTAZIONI ED INIZIATIVE PARTICOLARI E DI RILIEVO

Art. 25

1. Per le iniziative e manifestazioni non comprese fra quelle previste dal presente Regolamento, che hanno carattere straordinario o di particolare rilievo, organizzate nel territorio comunale o della conca di Pieve di Bono per le quali l'Amministrazione comunale ritenga che sussista un interesse generale della comunità tale da giustificare, su richiesta degli organizzatori, un intervento del Comune, lo stesso può essere accordato se esiste in

bilancio la disponibilità dei mezzi finanziari necessari. Al riguardo gli organizzatori devono presentare:

- a) relazione illustrativa con indicata la finalità dell'intervento o il programma dettagliato della manifestazione.
 - b) preventivo di spesa con indicati i mezzi per coprire la medesima.
 - c) dichiarazione di utilizzo del contributo (allegato A),
 - d) dichiarazione ai fini dell'applicazione sul contributo della ritenuta d'acconto del 4 % prevista dall'art. 28, terzo comma, del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 (allegato B).
2. La concessione dell'uso temporaneo di locali, spazi, strutture ed attrezzature per le iniziative e manifestazioni di cui al precedente comma avviene mediante apposito atto di messa a disposizione.

CAPO XIV^o **INTERVENTI STRAORDINARI ED ECCEZIONALI A FAVORE DELLA POPOLAZIONE**

Art. 26

1. Nel caso in cui si verifichino eventi straordinari ed eccezionali, a seguito dei quali il Comune reputasse opportuno e indispensabile farvi fronte con un proprio intervento a favore della popolazione residente sotto forma di benefici economici, la Giunta Comunale potrà assumere i provvedimenti che riterrà necessari ed adeguati che consentano un intervento tempestivo ed efficace, nel rispetto delle disposizioni normative, provinciali, statali ed europee.
2. La Giunta Comunale in caso di adozione dei provvedimenti di cui al comma 1, definirà per ogni intervento ritenuto opportuno, criteri oggettivi e le più idonee modalità di gestione.

ALLEGATO A)

DICHIARAZIONE UTILIZZO CONTRIBUTO.

Il sottoscritto _____
nato a _____ il _____
e residente a _____ in Via _____
legale rappresentante dell'ente/associazione _____
codice fiscale/partita IVA _____
domicilio fiscale nel comune di _____
via _____ n. _____

DICHIARA

sotto la propria responsabilità che il suddetto ente/associazione _____

a) UTILIZZERA' il contributo assegnato dal Comune di Valdaone per l'acquisto di beni strumentali. (Rientrano in tale fattispecie i contributi per il potenziamento o la ristrutturazione degli impianti e delle attrezzature dell'associazione/ente) o a copertura di una spesa straordinaria (illustrare brevemente la spesa)

b) UTILIZZERA' il contributo assegnato dal Comune di Valdaone in conto esercizio. (Rientrano in tali fattispecie tutte le erogazioni liberali, le sovvenzioni, i concorsi, gli interventi finanziari e quant'altro corrisposti senza che a fronte sussista, da parte del beneficiario, una cessione di beni o una prestazione di servizi ossia le somme erogate senza carattere di corrispettività al fine di concorrere gratuitamente alle spese di esercizio).

c) (barrare i casi che interessano)

1. ha richiesto contributi da altri enti, in merito all'attività oggetto della contribuzione, per € _____ .
2. ha ottenuto altri contributi a parziale copertura della spesa che risulta non finanziata per € _____ .

f) NON fa parte dell'articolazione politico-amministrativa di alcun partito.

Distinti saluti.

Data, _____

FIRMA E TIMBRO

ALLEGATO B)

DICHIARAZIONE EX ART.28, COMMA 2, D.P.R.N.600/1973

Il sottoscritto _____
nato a _____ il _____
e residente a _____ in Via _____
legale rappresentante dell'ente/associazione _____

codice fiscale/partita IVA _____
domicilio fiscale nel comune di _____
via _____ n. _____
E-mail _____

ai fini dell'applicazione della ritenuta del 4% a titolo di acconto di cui all'art.28
D.P.R.n.600/1973 sul contributo di €_____ concesso per _____,

consapevole del fatto che in caso di mendace dichiarazione verranno applicate nei suoi riguardi,
ai sensi dell'art.76 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445, le sanzioni previste dal codice penale e dalle
leggi speciali in materia di falsità negli atti, oltre alle conseguenze amministrative di cui
all'art.75 del medesimo D.P.R.,

DICHIARA

- **che il contributo è assoggettabile** alla ritenuta d'acconto del 4% di cui all'art.28 del D.P.R.
600/1973 in quanto:
 - il beneficiario è Ditta Individuale/Società/Ente Commerciale (*barrare l'ipotesi che non
interessa*);
 - il beneficiario è Ente non commerciale, ma il contributo suddetto è erogato per lo
svolgimento di attività collaterali a quelle istituzionali aventi carattere di
commercialità;
 - _____
*(indicare eventuali altre motivazioni e/o i riferimenti normativi che dispongono l'applicazione della
ritenuta)*
- **che il contributo non è assoggettabile** alla ritenuta d'acconto del 4% di cui all'art.28 del
D.P.R. 600/1973 in quanto:
 - è destinato a finanziare l'acquisto di beni strumentali;
 - il beneficiario è Organizzazione non lucrativa di utilità sociale - O.N.L.U.S. (art.16 del
D.Lgs.n.460/1997);
 - il beneficiario è Ente non commerciale ed il contributo suddetto è destinato a
finanziare l'espletamento delle attività istituzionali e il raggiungimento dei fini primari
dell'Ente;

- il beneficiario è Ente non commerciale, che può svolgere occasionalmente o marginalmente attività commerciali, ma il contributo suddetto non è in relazione ad alcun esercizio d'impresa e non produce reddito di natura commerciale;
- _____
(indicare eventuali altre motivazioni e/o i riferimenti normativi che dispongono l'applicazione della ritenuta)

SI IMPEGNA

a comunicare tempestivamente al Comune di qualsiasi modifica e/o cambiamento del proprio regime fiscale o della natura delle attività poste in essere che dovesse verificarsi successivamente alla presentazione della presente dichiarazione;

DICHIARA

di essere consapevole che qualora controlli di natura amministrativa e/o contabile dovessero accertare la sussistenza dei presupposti per l'applicazione dell'art.28, comma 2, D.P.R. 600/73, tutti i conseguenti oneri correlati a procedimenti che si rendessero necessari per sanare la posizione fiscale del Comune di in relazione agli obblighi di sostituto d'imposta, ai sensi dell'art.64, comma 1, del D.P.R. 600/1973, saranno interamente posti a carico del beneficiario del contributo senza possibilità di compensazione degli stessi con eventuali provvidenze da saldare.

Data _____

Firma

ALLEGATO C)

ESTRATTO DEL RENDICONTO PER L'ANNO DELLA PARROCCHIA DI	
ENTRATE	IMPORTO
A) Entrate correnti:	
1) per rendite	
2) per contribuzioni varie da privati ed Enti	
B) Entrate straordinarie	
1) contributi da Enti pubblici	
2) ricorso al credito	
3) varie	
C) Avanzo gestione precedente	
TOTALE ENTRATE	
1) per rendite	
2) per contribuzioni varie da privati ed Enti	
B) Entrate straordinarie	
1) contributi da Enti pubblici	
USCITE IMPORTO	
A) spese per imposte, tasse, assicurazioni e manutenzioni	
B) spese per il personale	
1) parroco, sacrestano, organista, ecc.	
C) spese per gestione corrente attività della parrocchia	
D) spese per interventi straordinari	
E) disavanzo gestione precedente	
F) storno offerte a specifica destinazione e capitali a prestito	
TOTALE USCITE	
SALDO ATTIVO	
SALDO PASSIVO	

"Si dichiara che il presente documento costituisce estratto autentico del rendiconto annuale di cassa della

Parrocchia di _____ con sede in _____ relativamente all'esercizio finanziario dell'anno _____, vidimato dal Consiglio Parrocchiale per gli Affari Economici in data _____, e approvato da parte dell'Ordinario Diocesano in _____ n. prot. _____."